

Con l'adesione alla tregua fiscale rate della rottamazione ter sospese

La sola trasmissione dell'istanza blocca l'avvio di azioni esecutive e cautelari

Luigi Lovecchio

Con la pubblicazione delle modalità di trasmissione della domanda di rottamazione quater i debitori interessati potranno provvedere a questo adempimento con buon anticipo rispetto alla scadenza del 30 aprile. Sono tante le ragioni e i potenziali benefici che inducono a procedere quanto prima a questa presentazione. Le Faq di Agenzia Entrate-Riscossione (Ader) confermano, ad esempio, la facoltà di non versare le ultime rate della rottamazione ter, a partire da quella di febbraio.

La mera trasmissione dell'istanza, ricordano le Faq, blocca l'avvio sia di nuove azioni esecutive che l'adozione di strumenti cautelari. Questo significa che, una volta che l'agenzia delle Entrate Riscossione ha acquisito la domanda del debitore, la stessa non può promuovere pignoramenti né notificare preavvisi di fermi amministrativi dei veicoli o preavvisi di ipoteca. Ugualmente, in presenza di preavvisi di fermo o ipoteca già notificati non potrà comunque adottarsi né il fermo né l'ipoteca. Con riferimento a pignoramenti già in corso, gli stessi non possono proseguire, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Si ricorda al riguardo che con il pagamento della prima rata di rottamazione quater, l'espropriazione in corso si estingue ope legis, sempre che la stessa non sia già giunta alla fase conclusiva.

Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che il debitore non si considera moroso verso l'agente della riscossione, con plurimi effetti positivi. In primo luogo, nel caso si vanti un credito verso la Pa maggiore di 5mila euro, non rileveranno eventuali pendenze verso l'Ader, all'esito della verifica obbligatoria in base all'articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Ne consegue che il credito sarà pagato per intero dall'ente pubblico e non potrà subire il pignoramento presso terzi da parte dell'agente della riscossione. Inoltre, in caso di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, potrà essere rilasciato un Durc provvisorio che attesta la regolarità dei versamenti contributivi dell'operatore economico interessato. E ancora, in ipotesi di richiesta a rimborso di un credito d'imposta (ad esempio, Iva), la somma verrà erogata interamente senza alcuna proposta di compensazione volontaria da parte dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 28 ter del Dpr 602/1973.

Non va trascurato inoltre che, con la trasmissione della domanda, si sospendono tutte le rate delle dilazioni in corso con l'agente della riscossione in scadenza fino al 31 luglio prossimo (termine della prima rata della rottamazione quater). Si ricorda, in proposito, che la sospensione delle dilazioni viene meno, in linea di principio, in due casi:

1 se si revoca la domanda di rottamazione, entro il 30 aprile prossimo;

2 se Ader rigetta la domanda, perché relativa a partite non rottamabili (ad esempio, Iva all'importazione).

Sempre in tema di sospensione dei pagamenti in corso, le FAQ di agenzia Entrate -Riscossione confermano che nella nuova definizione agevolata possono essere inclusi i carichi già ricompresi nelle precedenti definizioni, a prescindere dal fatto che queste siano decadute o meno.

Si pensi alla rottamazione ter, per la quale nell'anno in corso scadono le ultime quattro rate, a partire da quella di febbraio. È evidente che anche il debitore non decaduto dalla precedente definizione ben potrà non pagare nulla a febbraio e indicare tutto il debito residuo nella nuova istanza con un duplice vantaggio. Da un lato, un ulteriore abbattimento delle somme dovute, considerato che sono azzerati anche l'aggio e gli interessi affidati all'agente della riscossione. Nel contempo, una maggiore dilazione delle somme da versare, sfruttando le 18 rate del piano della rottamazione quater. I carichi da definire saranno infine depurati dei mini ruoli stralciati fino a mille euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA